

1

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ALBATROS"

-----ART. 1-----

Disposizioni generali

Ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e della normativa in materia di associazioni di promozione sociale è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "ALBATROS". L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

L'Associazione ha sede legale in Milano in Via Noe 17.

-----ART. 2-----

Finalità e Attività

L'Associazione è apartitica, senza fini di lucro, svolge attività di promozione e utilità sociale, si avvale in modo determinante ma non esclusivo delle prestazioni dei propri associati, il suo ordinamento interno è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza di diritti degli associati e persegue finalità educative ispirate a principi di giustizia, solidarietà e rispetto delle diverse culture.

L'Associazione si propone di

- Promuovere attività di sostegno allo studio atte a sostenere coloro che, per diverse ragioni, incontrino difficoltà o abbiano desiderio di approfondire in ambito scolastico ed extrascolastico attitudini ed interessi
- Organizzare attività educative ludiche e ricreative formative, sportive e culturali per la valorizzazione del tempo libero del minore delle loro famiglie
- Promuovere e attuare un itinerario educativo personalizzato per studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado
- Promuovere le proprie capacità per accrescere il livello di performance
- Superare delle difficoltà rispetto ad obiettivi scolastici
- Offrire possibilità educative per i meno abbienti e chi si trovi in situazioni di disagio personale o familiare
- Organizzare attività che favoriscano la scoperta e lo sviluppo della creatività personale o di gruppo
- Offrire supporto alle famiglie valorizzando la specificità educativa dei genitori. Facendo attenzione ai bisogni educativi dei minori e favorendo un positivo approccio alle risorse territoriali del contesto
- Valorizzare le diverse culture e promuovere l'integrazione scolastica e sociale di ciascuno con particolare attenzione ai minori stranieri o svantaggiati.
- Accompagnare adolescenti e giovani che manifestano un disagio connesso alla migrazione o a processi di integrazione culturale
- Promuovere e accompagnare donne che manifestano un disagio e che desiderano potenziare le proprie risorse ed esprimere al meglio le proprie qualità rispetto a ruoli, funzioni e compiti connessi all'essere donna.
- Promuovere spazio di ascolto, rielaborazione e pensiero, verso una soluzione creativa al proprio problema, con percorsi individuali o di gruppo
- Collaborare con gli Enti Locali e altre realtà del territorio
- Promuovere il volontariato e la partecipazione sociale
- Coordinare e sostenere l'attività di quanti, persone o enti, operano nei campi, dell'educazione dell'espressione, dell'animazione con uno stile che valorizzi il protagonismo giovanile, l'appartenenza territoriale e le sinergie collaborative
- Favorire l'autoprogettazione e l'impegno civile
- Sostenere professionisti e/o volontari che operano in ambito educativo

L'Associazione nell'ambito delle proprie attività potrà aderire ad organismi nazionali o internazionali e collaborare con Enti pubblici e privati.

L'Associazione valorizza l'apporto delle persone che condividano le finalità espresse; la collaborazione anche temporanea comporta il dovere di agire secondo i principi dello statuto.

-----ART. 3-----

I Soci

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno

- L'organo competente a deliberare, previa domanda scritta di ammissione, è l'Assemblea. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
- I soci, con uguaglianza di diritti e doveri, versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea
- Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intransmissibile.

-----ART. 4-----

Diritti e Doveri dei Soci

- **I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi**
- Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione, di prendere visione dei libri dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
- I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
- L'associazione potrà, qualora la gestione dei servizi affidatele lo rendesse necessario, avvalersi della collaborazione lavorativa dei propri soci avendo cura di proporre loro incarichi a termine e definendo con precisione quali prestazioni verranno erogate in regime di volontariato e quali in qualità di professionisti.

-----ART. 5-----

Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea.

- Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato

-----ART. 6-----

Organi sociali

- **Gli organi dell'associazione sono:**

Assemblea dei soci;

Consiglio direttivo;

Presidente;

Tutte le cariche associative sono elettive ed assunte e assolve a totale titolo gratuito.

-----ART. 7-----

Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.



- E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
- L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario.
- L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

-----ART. 8-----

Compiti dell'Assemblea

L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo

-----ART. 9-----

Validità delle Assemblee

- L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
- Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
- Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno)
- L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci

-----ART. 10-----

Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.

- Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia

-----ART. 11-----

Consiglio direttivo

- Il Consiglio direttivo è composto da numero minimo di tre membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti e dura in carica tre anni
- Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione e il rendiconto consuntivo.

ART. 12

Presidente

- Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13

Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) contributi e quote associative;
- b) eredità donazioni e lasciti;
- c) ogni tipo di entrate ammesse ai sensi della legge 383/2000;
- d) entrate derivanti da convenzioni con enti locali.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuati a favore di altre organizzazioni.

- L'associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, indicata nell'art. 4 della Legge 383/2000.

ART. 14

Rendiconto economico-finanziario

- Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal giorno 1 (primo) gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
- Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9 ed in tal caso, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

ART. 16

Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile, dalla Legge 7 dicembre 2000 n. 383 e dalla leggi vigenti in materia.

